

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFIO CAVOLI”

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede in Manciano (GR), Via Roma, 34/a, cap. 58014, l'“ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFIO CAVOLI”.

Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

L'“ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFIO CAVOLI” è apartitica, apolitica, aconfessionale, non persegue finalità di lucro ed ha come scopi:

- a) promuovere e curare iniziative culturali in memoria di Alfio Cavoli nato a Manciano (GR) il 22 agosto 1927 e delle sue attività di insegnante, per lungo tempo amministratore pubblico, scrittore, storico ed esperto di cose maresmiane, morto a Roma il 30 settembre 2008;
- b) contribuire allo sviluppo della cultura e dell'arte, allo studio della storia e dell'attualità, alla conservazione e al recupero delle tradizioni, degli usi e dei costumi; alla protezione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico, archeologico, e di quanto altro concerne le realtà del territorio denominato Maremma;
- c) sensibilizzare e tutelare sul piano generale l'interesse nei confronti della Maremma;
- d) collaborare a livello nazionale e internazionale con Associazioni, Organizzazioni ed Entità che perseguono fini analoghi e/o connessi al proprio.

Art. 3 - MEZZI

Per raggiungere i propri Soci l'Associazione può:

- a) promuovere ed organizzare dibattiti, conferenze, corsi di formazione anche riconosciuti, lezioni, seminari, raduni, mostre, rassegne, premi, etc.;
- b) operare nel campo delle telecomunicazioni, del sistema radio-televisivo, di internet e, più in generale, nel campo dell'audiovisivo;
- c) elaborare, pubblicare e diffondere anche tramite vendita, opuscoli, giornali, libri, audiovisivi, materiali informativi (audiovisivi, discografici, informatici, fotografici, etc.) che abbiano attinenza con gli scopi sociali;
- d) stipulare contratti, acquistare titoli e obbligazioni, acquistare beni mobili e immobili;
- e) promuovere e organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste, manifestazioni pubbliche, anche con servizio di catering, ai fini dell'autofinanziamento e della promozione sociale e culturale;
- f) acquistare strumentazione utile allo svolgimento delle attività sociali previste;
- g) avanzare proposte e progetti a Enti pubblici e privati;
- h) svolgere qualsiasi attività attinente o connessa in maniera diretta e indiretta con gli scopi sociali;
- i) operare all'interno della propria sede, così come su tutto il territorio della Unione Europea e nei Paesi extra-comunitari;
- j) attuare ogni altra iniziativa e svolgere qualsiasi attività utile al

raggiungimento dei suddetti scopi.

Art. 4 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI

Può aderire all'Associazione chiunque (singolo, gruppo, Ente) senza distinzione di sesso, razza, religione, esclusi coloro che si trovino in contrasto o antitesi con gli scopi sociali.

L'ammissione all'Associazione deve essere richiesta, mediante domanda rivolta al Consiglio Direttivo con dichiarazione d'accettazione dello Statuto e l'impegno scritto di osservare gli eventuali regolamenti e delibere emesse dagli organi dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà di accettare la domanda in vece del Consiglio Direttivo; l'eventuale rifiuto da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato. Una volta ammessi, i Soci sono tenuti a versare un contributo associativo una tantum stabilito dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi d'attività. . Nel caso di rifiuto dell'iscrizione da parte del Consiglio Direttivo il contributo associativo e la quota annuale, se sono già stati versati, sono restituibili. Nelle altre eventualità non sono restituibili, trasmissibili né rivalutabili.

Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Ogni Socio ha il diritto di proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo che avrà il dovere di portarli a conoscenza di tutti gli iscritti all'Associazione.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo e la quota annuale non sono restituibili, trasmissibili né rivalutabili.

I Soci si dividono in:

- a) **FONDATAORI**: coloro che intervengono all'Atto Costitutivo;
- b) **ONORARI**: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze, non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno diritto di voto;
- c) **SOSTENITORI**: coloro che sostengono con fondi aggiuntivi - oltre al normale contributo associativo una tantum e alla quota annuale - progetti e attività dell'Associazione;
- d) **ORDINARI**: coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.

Art. 5 - RECESSO E ESCLUSIONE DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per recesso;
 - b) per esclusione.
- a) Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, esclusivamente con lo scadere dell'anno in corso.
- b) L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota

associativa per un anno o quando svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli scopi sociali o arrechi, in qualsiasi modo, danni anche morali all'Associazione; quando fomenti in seno all'Associazione dissidi o disordini pregiudizievoli o quando siano intervenuti altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, il Socio può ricorrere all'Assemblea plenaria; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie a carico dei Soci;
- b) da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione;
- c) da eventuali elargizioni, lasciti, finanziamenti o contributi di qualsiasi tipo liberamente pervenuti da parte di Soci, Privati o Enti;
- d) dai proventi eventualmente derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea plenaria dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

Art. 8 - ASSEMBLEA PLENARIA

L'Assemblea plenaria dei Soci è costituita da tutti i Soci: fondatori, sostenitori ed ordinari, con la sola esclusione dei Soci onorari; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario incaricato di redigere un verbale dalla riunione.

In sede di Assemblea plenaria il Presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a rendere noti progetti e iniziative proposti dai Soci.

L'Assemblea plenaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci), tramite avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, recapitato via posta ordinaria o elettronica ad ogni Socio, almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea plenaria delibera su:

- a) l'elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione nelle linee generali di progetti e iniziative;
- c) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) lo scioglimento dell'Associazione;
- g) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- h) su tutte le materie a lei demandate per legge e per Statuto;
- i) quando l'Assemblea precedente abbia ritenuto necessario aggiornarsi. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Ogni Socio sia fondatore, sia sostenitore, sia ordinario può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 9 - DIRITTO DI VOTO

Il diritto al voto nelle assemblee spetta a tutti i Soci maggiorenni; ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea plenaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.

Per l'approvazione di progetti e iniziative è consentito il voto a distanza.

In caso di parità di voti, la proposta messa a votazione si intende respinta.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oltre che dal Presidente che lo presiede, il Consiglio Direttivo è costituito da tre Soci con le seguenti funzioni: Vicepresidente, Segretario generale e Tesoriere. I tre Membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci; il Vicepresidente su proposta del Presidente; restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Sono compiti del Segretario generale: provvedere alla gestione dell'archivio dei Soci, provvedere all'aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali (dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo), curare la predisposizione al bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, curare la convocazione delle assemblee e i rapporti con i Soci e la diffusione delle informazioni tra gli Stessi inviando circolari, comunicati, materiale di documentazione. Il Segretario Generale partecipa, al Consiglio Direttivo e ne è il Segretario. In assenza del Segretario generale le sue funzioni saranno svolte da uno degli altri Membri del Consiglio Direttivo eletto dal Presidente.

Sono compiti del Tesoriere: curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili su mandato del Presidente, rispondere al Consiglio Direttivo dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari. Il Tesoriere partecipa, al Consiglio Direttivo. In assenza del Tesoriere le sue funzioni saranno svolte dal Presidente che dovrà essere informato con congruo anticipo.

Nel caso di tre assenze non giustificate il Socio decade dalla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Alla sua prima convocazione il Consiglio elegge un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, in particolare:

- a) delibera la convocazione delle Assemblee;

- b) redige il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- d) determina l'ammontare delle quote sociali per ogni categoria di Socio;
- e) delibera l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- f) delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione sociale riservato alla sua competenza dal presente Statuto;
- g) organizza l'attività dell'Associazione esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- h) sono di sua competenza tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con i mezzi da lui ritenuti più idonei (ad esempio lettera raccomandata, posta ordinaria, fax, e-mail) e con congruo anticipo almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Vicepresidente.

Nell'eventualità che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, il Presidente ha la facoltà di assumere personale retribuito per servizi di gestione dell'Associazione. Tale personale può anche essere scelto tra i Membri del Consiglio Direttivo per conto dell'Associazione, gli stessi avranno diritto a rimborsi a piè di lista purché le spese sostenute siano regolarmente documentate.

In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dalla carica di un componente il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede alla sua sostituzione entro i successivi quindici giorni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza può altresì essere convocato a mezzo fax, e-mail o telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la riunione.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente riunito ove si registri la presenza di tutti i suoi Membri. Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi Membri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri.

Essi svolgono le funzioni di controllo della contabilità sociale e della rispondenza tra rendiconto economico e finanziario annuale e le risultanze delle scritture contabili. Il Collegio redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. I Membri durano in carica un anno e non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo.

Art. 11 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di

metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le modifiche sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo per quelle delibere per cui la legge richiede una maggioranza costitutiva o deliberativa più elevata. L'assemblea non può essere convocata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

I progetti di modifica devono essere portati a conoscenza di tutti i Soci (ordinari, sostenitori e fondatori) almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Tutti i Soci devono essere informati delle assemblee effettuate.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione di cui ha la rappresentanza legale. È eletto dall'Assemblea plenaria dei Soci, dura in carica cinque anni e può essere rieletto senza limite di numero di mandati. Può esercitare tutti i poteri ordinari e straordinari e/o delegarli temporaneamente ad altri Membri dell'Associazione. Può conferire ai Soci procure speciali per la gestione di attività varie. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.

Art. 13 - BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso di residuo attivo del bilancio dell'esercizio annuale esso:

- a) per il 10% sarà destinato al fondo di riserva
- b) per il 90% sarà a disposizione per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La convocazione dell'assemblea per la delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere decisa dall'Assemblea plenaria dei Soci che delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tale assemblea preliminare è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci, sia fondatori, sia sostenitori, sia ordinari iscritti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. La deliberazione deve essere adottata da almeno il cinquanta per cento più uno dei presenti.

Art. 15 - SCIoglimento

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 16 - MARCHIO

Il nome "ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFIO CAVOLI" e il logo della stessa sono considerati patrimonio dell'Associazione che si ritiene pronta ad intraprendere azioni legali avverso chi li denigrasse o ne facesse uso improprio.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.